



14.11.2013

QUESITO:

Estetista in assenza di Scia. Sanzioni.

In un centro abbronzante la titolare (estetista) aveva presentato SCIA per l'apertura di un esercizio di attività di estetista, successivamente ha chiesto la cancellazione al comune ed ha ritirato l'attestato professionale.

Al momento l'esercizio è ancora operante ed emette regolarmente scontrini fiscali.

Quali le sanzioni da applicare e se è possibile, in questo caso, procedere al sequestro amministrativo delle attrezzature.

RISPOSTA:

Da quanto scritto rilevo che, ad oggi, l'attività viene esercitata in assenza del titolo autorizzativo (SCIA) previsto dall'art. 2 legge 1/90, come peraltro si rileva dall'emissione degli scontrini fiscali. Tale violazione è punita con sanzione pecuniaria da € 516,00 a € 1.032,00, con p.m.r. di €. 344,00, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della citata legge con verbale di accertamento a carico del titolare dell'esercizio.

Consiglio, inoltre, di verificare se lo stesso titolare è iscritto all'Albo delle imprese artigiane o nel Registro delle imprese, requisito previsto dal citato art. 2; in mancanza occorre sanzionare il responsabile per violazione dell'art. 5 legge 443/85; tale violazione è punita (in Campania) con sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della legge della Regione Campania n. 11/87 da € 516,00 a 2.582,00 con p.m.r. di € 860,00. (Ovviamente nelle altre regioni saranno applicate le sanzioni stabilite dalla relative normative).

In ordine al sequestro delle attrezzature, ritengo che, dopo aver verbalizzato il titolare per la mancanza del titolo autorizzativo, si possa procedere a tale intervento ai sensi della legge 24.11.1981 n. 689, art. 13, comma 2, che testualmente recita: "gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria".

In tal caso, necessita procedere alla redazione di un verbale di sequestro amministrativo con nomina del custode.

Tale verbale di sequestro, unitamente a copia del verbale di accertamento della violazione, deve essere immediatamente trasmesso al Responsabile Ufficio SUAP o Settore attività produttive (o settore commercio), il quale in caso di opposizione a detto sequestro, proposta dall'interessato, dovrà adottare una decisione con ordinanza motivata entro 10 giorni dalla presentazione del ricorso, ai sensi dell'art. 19 stessa legge 689/81.

Decorso tale termine l'opposizione si intende accolta e necessita procedere al dissequestro delle attrezzature e restituzione al proprietario.

C. te M. Pezzullo